

**DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012  
479/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE  
DELLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 novembre 2012

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento 715/2009/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00) e, in particolare, l'articolo 24;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie, 26 novembre 2004 (di seguito: decreto 26 novembre 2004);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: Autorità) 23 novembre 2004, n. 206/04 (di seguito: deliberazione 206/04);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG) approvato dall'Autorità con deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11 come successivamente modificato ed integrato;
- la nota della società ALNG datata 5 settembre 2012, prot. Autorità 26599 (di seguito: nota 5 settembre 2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 167/05, l'Autorità ha definito le norme relative all'accesso al servizio di rigassificazione ed alla predisposizione dei codici di rigassificazione;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione dei codici di rigassificazione e dei loro aggiornamenti, prevedendo, al comma 2.3, che il codice approvato, ovvero modificato dall'Autorità, venga pubblicato sul suo sito internet ed acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'effettuazione da parte dell'operatore di una specifica consultazione pubblica;
- con la nota 5 settembre 2012, la società ALNG, a conclusione del processo di consultazione, ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione finalizzata al recepimento delle disposizioni, di cui al comma 14.5, della deliberazione ARG/gas 92/08, in materia di corrispettivo unitario variabile relativo al trattamento di consumi e perdite del terminale (di seguito: proposta);
- con il decreto 26 novembre 2004, il Ministero ha accordato, previo parere dell'Autorità, espresso con la deliberazione 206/04, un'esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04 alla società Edison LNG S.p.A. (ora Terminale Gnl Adriatico S.r.l.) riguardante l'80% della capacità del terminale per un periodo di venticinque anni;
- nell'ambito della consultazione, un utente, nell'esprimere la propria condivisione della proposta, ha rappresentato l'esigenza di rivedere, da parte dell'impresa di rigassificazione, le modalità di attribuzione agli utenti della capacità oggetto di esenzione del valore economico associato ai volumi tratti a copertura dei consumi e delle perdite della catena di rigassificazione, in linea con le previsioni del richiamato comma 14.5, della deliberazione ARG/gas 92/08;
- i corrispettivi per l'accesso alla quota di capacità esente del terminale non sono sottoposti alla regolazione tariffaria dell'Autorità, ma sono stati definiti nell'ambito degli accordi fra impresa di rigassificazione e utenti della capacità oggetto di esenzione, che hanno determinato l'investimento nell'infrastruttura e la richiesta dell'esenzione; pertanto, la sopra menzionata esigenza rappresentata in consultazione afferisce ai suddetti accordi ed è, quindi, estranea all'oggetto della proposta, che ha la finalità di dare attuazione alla regolazione tariffaria dell'Autorità.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare la proposta pervenuta dalla società ALNG, nella versione di cui alla nota 5 settembre 2012

## **DELIBERA**

1. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione nella versione presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. con la nota 5 settembre 2012 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terminale GNL Adriatico, con sede in Piazza della Repubblica n. 14/16, 20124 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rigassificazione, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*